

# ***l'officina dei numeri***

circolare informativa 3/2020 del 7 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **E**MERGENZA CORONAVIRUS: ALESSANDRIA, INSIEME AD ALTRE 11 PROVINCE E ALLA REGIONE LOMBARDBIA È IN “ZONA ROSSA” ? ATTESA A BREVE LA PUBBLICAZIONE DI UN APPOSITO D.P.C.M.

Sulla base di recenti notizie di stampa, pare che Alessandria, insieme ad altre 10 province (Asti, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso) e all'intera regione Lombardia, è destinata a diventare “zona rossa” con la previsione di specifiche misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Si allega la bozza del D.P.C.M (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con le misure che si presume saranno adottate: la bozza non è definitiva e potrà essere soggetta a modifiche, auspicabili quanto meno per comprendere esattamente la portata delle limitazioni agli spostamenti, soprattutto per ragioni di lavoro.

Il comma 1 dell'art. 1 della bozza di decreto recita:

*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVI-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:*

*a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;*

*b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*

*c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*

....

*k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*

...

*o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;*

*p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;*

*q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.*

Si ribadisce che il testo sopra riportato **non è ancora quello definitivo ed è suscettibile di modifiche e integrazioni** anche per chiarire bene se, e in quale modo, saranno consentiti gli spostamenti per garantire la continuità dell'attività lavorativa nelle attività non

essenziali (farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari, ecc.).

In attesa che il quadro normativo si chiarisca **chiediamo ai signori clienti di privilegiare i canali di contatto telematico (mail) o telefonico, astenendosi dal recarsi personalmente presso i nostri uffici**, onde concorrere fattivamente alle misure di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19.

Riportiamo, di seguito e in allegato, alcuni contributi della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che si focalizzano su aspetti specifici delle notevoli (e per lo più ancora irrisolte) problematiche sollevate dalla grave crisi contingente.

### **COVID-19: GARANTE PRIVACY, NO A RACCOLTA DATI "FAI DA TE"**

I soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. È quanto ribadisce il Garante per la Protezione dei Dati Personali che, con una [nota sul proprio sito](#), ricorda che **i datori lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra-lavorativa**. La normativa d'urgenza, adottata nelle ultime settimane, prevede che chiunque abbia soggiornato, negli ultimi 14 giorni, nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei Comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo all'azienda sanitaria territoriale, anche tramite il medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti.

La finalità di **prevenzione dalla diffusione** del Coronavirus **deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato**. Dunque, l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi influenzali e notizie sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile.

**Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus** per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente.

### **ASSENZE DAL POSTO DI LAVORO**

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dal lavoro dei lavoratori. Le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono, infatti, le più varie e meno consuete. I lavoratori pos-

sono assentarsi dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio. I datori di lavoro, inoltre, possono decidere di chiudere le loro aziende e perfino le autorità pubbliche possono emanare ordinanze che prevedano il divieto di circolazione. Lo stesso decreto legge "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", varato il 23 febbraio dal Governo - che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai - ha incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche Autorità. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha affrontato - come abbiamo già dato evidenza nella precedente circolare 2/2020 - le problematiche legate al lavoratore in quarantena (obbligatoria o volontaria) debba essere retribuito, se ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio e cosa bisogna fare se gli spostamenti siano vietati. Si veda al riguardo l'allegato.

### **RINVIO DI ADEMPIMENTI E SCADENZE**

Sono state introdotte nuove misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). In Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo è stato, infatti, pubblicato il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 che interviene su più ambiti: dalla sospensione dei termini per versamenti e adempimenti nella "zona rossa" a misure in favore di soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza; da azioni volte al sostegno del settore turistico alla revisione del calendario fiscale per tutto il territorio nazionale.

In particolare, il decreto stabilisce **la proroga al 31 marzo per il termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU; lo slittamento dell'invio del modello 730 al 30 settembre 2020 e l'accesso al 730 precompilato al 5 maggio 2020**, con l'invio delle comunicazioni a carico di imprese e professionisti necessarie per la predisposizione del modello fino al 31 marzo 2020.

Per tutti i residenti nella "zona rossa" viene posticipato al prossimo 1° giugno il pagamento della rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio e della rata del saldo e stralcio con scadenza 31 marzo 2020. Ancora, sono sospesi i pagamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 riguardanti cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento e avvisi Tari. Tali adempimenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il decreto **semplifica, inoltre, le procedure per presentare istanza di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**. Viene introdotta la Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori domiciliati, nonché la possibilità di sospendere la Cigs per le imprese che vi avessero fatto ricorso

prima dell'emergenza sanitaria per sostituirla con la Cigo. Viene riconosciuta un'indennità di 500 euro al mese, per massimo 3 mesi, a collaboratori coordinati e continuativi, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni colpiti dall'emergenza. Infine, sono previste misure per sostenere le aziende turistico-ricettive, tra cui la sospensione dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps.

In allegato riportiamo una scheda analitica con tutti gli adempimenti interessati; benché all'epoca dell'emanazione del decreto la "zona rossa" fosse molto più limitata, si auspica che le misure previste per la "zona rossa" si estendano anche alla regione Lombardia e alle altre 11 province interessate (tra cui Alessandria).

### COVID-19: LAVORO AGILE SEMPLIFICATO

Il DPCM del 25 febbraio scorso, in vigore fino al 1° marzo 2020, che attua le disposizioni del D.L. n. 6/2020 ampliando le previsioni del DPCM del 23 febbraio 2020, nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologico determinato dal virus COVID-19 sul mondo produttivo, prevedeva (all'art. 2) che il lavoro agile sia "applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato".

Questa particolare formulazione testuale ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi e applicativi, anche in considerazione del fatto che nelle prime due versioni del DPCM l'applicazione del lavoro agile passa da 'automatica' a 'provvisoria'.

Si è intervenuti, poi, con il terzo DPCM dell'1 marzo 2020, **in vigore dal 2 marzo, che ha reso più semplice la procedura di accesso allo smart working**, e con il quarto DPCM del 4 marzo 2020, che **ha allargato la misura del lavoro agile semplificato all'intero territorio nazionale**. In quest'ultimo provvedimento, in particolare, si elimina il riferimento sia alla automaticità sia alla provvisorietà dell'applicazione del lavoro agile semplificato, limitandola solo alla "durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020", cioè 6 mesi, fino al 31 luglio 2020.

Alla luce di queste ultime modifiche, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le nuove modalità applicative del lavoro agile (si veda il documento allegato), rinviando al sito del Ministero del Lavoro per la procedura semplificata per ottemperare agli obblighi comunicativi dello smart working nel periodo emergenziale stabilita dal DPCM 1 marzo 2020 e al sito cliclavoro.gov.it per la guida informativa.

### MISURE IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19

Riportiamo per esteso l'allegato 1 del DL 6/2020 recante le misure igienico sanitarie da adottare per la prevenzione e il contenimento del COVID-19:

*Misure igienico-sanitarie:*

- a) *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- c) *evitare abbracci e strette di mano;*
- d) *mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- e) *igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- f) *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
- g) *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- h) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- i) *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- l) *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- m) *usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.*

Ci riserviamo di verificare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (ordinari e in deroga) e alle relative procedure semplificate, previsti per la "zona rossa" individuata inizialmente nei soli 11 comuni del lodigiano e nel comune di Vò, in relazione alla ipotizzata estensione della zona rossa alla regione Lombardia e alle altre 11 province interessate (tra cui Alessandria).

Alleghiamo anche un documento, sempre elaborato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, recante un vademecum da seguire nel caso in cui un lavoratore presenti sintomi da COVID-19. In ogni caso, è sempre necessario seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

**A tutti quanti l'augurio che presto questa situazione finisca al più presto e nel modo più favorevole possibile, per tutti.**